



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 47 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NULLITA' DELLA DELIBERA DI C.C. N° 27 DEL 09-04-2014, AI SENSI DELL'ART. 21, SEPTIES DELLA LEGGE N° 241/1990.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Luglio, alle ore 18,30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 CASTORO CARLOTTA		SI	
2 BENTIVEGNA STEFANO	SI	—	
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
4 OLIVERI PIERFRANCESCO		SI	
5 DRAIA' ROBERTO	SI	—	
6 RUTA DEBORA	—	SI	
7 D'ANGELO FILIPPA	SI	—	
8 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	—	
9 ARENA FABIO	SI	—	
10 AUZZINO CARMELO	SI	—	
11 PROFETA GIUSEPPE	SI	—	
12 FORTE CONCETTA	—	SI	
13 ARCURIA GIUSEPPE	—	SI	
14 DRAGA' CONCETTA	—	SI	
15 SPERANZA GIUSEPPE	SI		
	PRESENTI N° 9	ASSENTI N° 6	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella			
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi.-			
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Draia', Vice-Sindaco Greco e gli Ass.ri Riccobene, Trovato e Platania.-			

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NULLITA' DELLA DELIBERA DI C.C. N° 27 DEL 09-04-2014 AI SENSI DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N° 241/1990.

Il Presidente Scozzarella, dà lettura del punto 3) all'o.d.g., prot. n. 7368 del 7-07-2017 ed invita l'Arch. Di Vincenzo a leggere la proposta della delibera.-

L'Arch Di Vincenzo, Responsabile del Settore U.T.C., dà lettura della proposta con allegato parere tecnico (All.1).-

L'Assessore Riccobene, fa delle precisazioni in merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni. Dà, quindi, lettura di una nota che si allega al presente verbale.(All. 2).-

Il Presidente Scozzarella, afferma che la 1° Commissione si è riunita due volte (cita i presenti). Si rammarica che alle ore 13,15 il Capo Gruppo Speranza ha abbandonato la riunione di Commissione e non ha fatto pervenire alcuna osservazione per via PEC, come aveva dichiarato. Ritiene opportuno che le Commissioni non possono trattare lo stesso argomento per più di tre volte, per evitare spreco di denaro pubblico.

Sente un forte livore nei suoi confronti, da parte dell'opposizione, nonostante la correttezza del suo operato. Dichiaro di ossequiare la Legge e i Regolamenti e comunque di non potersi occupare di attività di Segreteria che sono di competenze dei dipendenti. Quindi, rimanda al mittente ogni accusa speculativa.

Ricorda, che il Mazza, oltre a non poter firmare un P.R.G. non poteva dare un parere sulla deliberazione di Giunta Municipale n° 85 del 02-08-2013, che si allega al presente verbale (All. 3), nella quale gli veniva affidato l'incarico di redazione del P.R.G., in quanto palesemente in conflitto di interesse.

Il Presidente, dà lettura della propria dichiarazione fatta a suo tempo, nelle delibera di CC n° 27 del 09-04-2014 ad oggetto: "Approvazione P.R.G. - Schema di massima" (All. 4), che oggi va dichiarata nulla, in cui si era espresso favorevolmente, in quanto non era a conoscenza di tale situazione. A tal proposito chiede lumi al Segretario Generale.-

Il Segretario Generale, dà lettura e spiegazione del parere rilasciato al Consigliere Roccazzella che si allega al presente verbale (All.5). Inoltre, dà atto che la deliberazione di Giunta Municipale n°85/2013 è palesemente viziata per conflitto di interesse, ai sensi della legge 190/2012, in capo allo stesso soggetto che ha espresso il parere di regolarità tecnica.

Il Presidente Scozzarella, dà lettura della delibera di CC n° 49 del 30-05-2012 ad oggetto: “Interrogazione prot. N° 6027 del 25-05-2012, a firma del Consigliere Scozzarella, concernente l’incarico in comando di Mazza, funzionario direttivo tecnico”, che si allega al presente verbale, (All. 6) ribadendo di non aver avuto la possibilità di visionare i titoli, per poter redigere un P.R.G. o meno, afferma che gli era stato negato e che lo aveva dichiarato in Consiglio Comunale.-

Il Consigliere Speranza, afferma che l’atto della Procura ha un arco temporale che va dal 2009 al 2013, momento nel quale si conclude l’iter del P.R.G. Sostiene, inoltre, di chiedere al Mazza, se dopo il 2009 abbia ottenuto l’abilitazione, perché la Procura non si esprime sul futuro. Chiede, quindi, che venga effettuata nuovamente la verifica sui titoli posseduti.

Il Presidente Scozzarella, risponde alla richiesta del Consigliere Speranza, dando lettura di quanto scritto e comunicato dalla Procura di Enna, che si allega al presente verbale (All. 7), in merito al mancato possesso dei titoli del Mazza: “Risulterebbe che l’indagato, sebbene abbia conseguito la laurea triennale, non abbia successivamente mai ottenuto l’abilitazione professionale, non risultando iscritto a nessun ordine professionale.”-

Esce alle ore 20,00 il Consigliere Bentivegna.- (Presenti n° 8). -

Il Consigliere Roccazzella, dà lettura di una nota ad oggetto: Richiesta nullità Delibera CC n° 27 del 09-04-2014, che si allega al presente verbale (All. 8).-

Il Consigliere D’Angelo, afferma che il Consigliere Speranza chiede una nuova verifica, ritenendo di avere delle motivazione valide e lo invita a rendere noto, quanto da lui a conoscenza. Diversamente, si attiene a quanto verificato dalla Procura che sostiene l’assenza dei titoli del Mazza.-

Rientra il Consigliere Bentivegna, alle ore 20:10 (Presenti n° 9).-

Il Sindaco, sostiene che in merito a quanto evidenziato, la verifica sui titoli è stata già effettuata nel 2016 con una richiesta formale da parte del Segretario Comunale, Dott. Alfredo Verso, che richiedeva a tutti i Responsabili di Settore i titoli posseduti nel rispetto della normativa sulla Trasparenza. Il Mazza rispose tramite legale, senza mettere a conoscenza gli eventuali titoli posseduti. Altresì, il Sindaco ribadisce che, il problema del titolo del Mazza, non è un problema affrontato da questa Amministrazione, ma già, quando gli venne dato l’incarico, dal precedente Sindaco, il Consigliere di Minoranza Scozzarella aveva fatto emergere la problematica, richiedendo formalmente i titoli ma, come si evince dalla delibera C.C n. 49 del 2012 la risposta data non soddisfo’ il Consigliere. Pertanto, il Sindaco, conferma che l’unico dato certo è quello che emerge e si legge nella richiesta di archiviazione della Procura e per questo si rimette a quanto asserito dalla Procura e dà lettura di un sua nota, che si allega al presente verbale, (All. 9) .-

Il Consigliere Speranza, dichiara di essere stato convocato ad esprimere un parere sulla richiesta di nullità del P.R.G.; nel marzo 2016 il Presidente Scozzarella, comunicò la validità del P.R.G. come ritenuto dall'Assessorato Territorio e Ambiente, sollecitando il Consiglio a proseguire l'iter di approvazione.

Qualche mese dopo veniva sospeso l'iter. Nell'aprile 2017 arriva una nuova diffida da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

Il Consigliere Speranza dà lettura di un documento, che si allega al presente verbale (All. 10). Ritiene inoltre che il Presidente Scozzarella non ha ritenuto opportuno comunicare la diffida dell'Assessorato Territorio e Ambiente, perché vi era un'indagine in corso. Poiché è stato nominato un Commissario, il C.C. non si poteva riunire. Il Consigliere ricorda nuovamente che il P.R.G. è valido ed è compito del Commissario provvedere ad adottare gli atti, e che il Presidente non poteva convocare il Consiglio.

Aggiunge, inoltre, un aspetto relativo alla professionalità del soggetto messo in discussione, che oggi viene processato da questo Consiglio, professionista che da tutti è stato apprezzato.

Chiede, pertanto, un rinvio del punto 3) all'o.d.g., affinché si possa aprire un confronto con il Commissario.

Il Segretario, risponde in merito ai quesiti posti dai Consiglieri di minoranza in maniera sintetica riservandosi di formulare per iscritto la risposta.

Il Consigliere Roccazzella, chiede all'Amministrazione se il Commissario si è insediato.

Il Sindaco, risponde che il Commissario non si è ancora insediato.

Asserisce che questa Amministrazione non ha nessun interesse particolare sul P.R.G. se non quello di portare avanti un P.R.G. valido e non nullo, e di non fare esborsi ma di mettersi a lavorare per predisporre il nuovo piano.-

Il Consigliere Roccazzella, ribadisce il mancato possesso dei titoli da parte del Mazza, avendo ricevuto la nota dalla Prefettura subito dopo l'arrivo al Protocollo.

Il Consigliere D'Angelo, afferma che il Consigliere Speranza sostiene che il Mazza possiede il titolo dal 2011, non si spiega perché allora sono stati dati incarichi a professionisti esterni. Per l'ennesima volta si ribadisce il contenuto di quanto verificato dalla Procura.

Il Consigliere Arena chiede che vengano trascritte da parte del Segretario tutte le risposte in merito ai quesiti posti dal Consigliere Speranza. A suo avviso bisogna procedere alla dichiarazione di nullità.

Il Consigliere Profeta, contesta la convocazione del C.C. nei termini esperiti dal Presidente del Consiglio.

Chiede, inoltre, la motivazione della mancanza della proposta, quando è stata tolta e poi rimessa, la legittimità e nuovamente il rinvio del punto all'O.D.G.

Il Segretario, asserisce che il punto è legittimo, e che al massimo possono essere state prevaricate le prerogative consiliari.-

Il Consigliere Speranza, dichiara che i Consiglieri non ricevono gli atti in tempo per formulare i pareri.-

Il Presidente Scozzarella, ribadisce di aver consegnato la proposta; sostiene che il Consigliere Profeta, Vice Sindaco della precedente Amministrazione, non ricorda di aver dato incarico al Mazza e che quindi a garanzia di tutti, l'atto va indubbiamente reso nullo e notificato a tutti gli ordini competenti.-

Il Consigliere Auzzino, rende nota la dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza, a seguito dei pareri resi dal Segretario sui vizi della delibera di G.M. n° 85/2013, dell'odierna proposta dell'U.T.C. "DICHIARAZIONE DI NULLITA' DELLA DELIBERA DI C.C. N° 27 DEL 09-04-2014 AI SENSI DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N° 241/1990.", della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, letto il Decreto di archiviazione nella sua interezza e dato atto che " l'indagato non è in possesso di abilitazione professionale", il gruppo di maggioranza per tali motivi esprime voto favorevole.-

Il Consigliere Speranza, ribadisce nuovamente il rinvio, facendo presente che il gruppo di minoranza abbandonerà l'aula, qualora la proposta venga messa ai voti.-

Il Presidente Scozzarella, chiarisce ai presenti, che va messo prima ai voti la proposta di rinvio del punto 3) dell'o.d.g. rivendicato dal Consigliere Speranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti per alzata e seduta il rinvio della punto 3) all'o.d.g.:
Favorevoli: 2 (Speranza e Profeta) – Contrari : 7 – Astenuti : 0 – Consiglieri presenti 9.
Esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

La proposta di rinvio dell'affare in oggetto avanzata dal Consigliere Speranza viene bocciata .-

Alle ore 21,40, i Consiglieri Speranza e Profeta abbandonano l'aula; il Presidente Scozzarella constatata la presenza di solo n° 7 Consiglieri Comunali in aula, ha verificato la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

Alla ripresa della seduta alle ore 22,40, il Presidente chiama l'appello:
Presenti n° 8 (Scozzarella, D'Angelo, Draia, Roccazzella, Bentivegna, Ruta, Arena, Auzzino). –
Assenti n° 7 (Profeta, Speranza, Dragà, Forte, Arcuria, Castoro, Oliveri).-


Il Presidente Scozzarella, sostituisce come scrutatore, il Consigliere Profeta, allontanatosi dall'aula, con il Consigliere Draia, e pone ai voti la nomina dello scrutatore per alzata e seduta, esito della votazione all'unanimità dei presenti e proclama scrutatori i Sigg.ri Roccazzella, D'Angelo e Draia .-

Il Presidente Scozzarella, mette quindi, ai voti, per alzata e seduta, il presente punto 3) all'o.d.g., prot. n. 7368 del 7-07-2017, di cui alla proposta predisposta dal Responsabile dell'U.T.C. Arch. Di Vincenzo, che **viene approvata all'unanimità** dei voti degli 8 Consiglieri presenti e votanti. Per effetto dell' esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente proclama che

**IL CONSIGLIO COMUNALE
HA DELIBERATO**

Dichiarare la nullità della delibera di C.C. n° 27 del 09-04-2014 ai sensi dell'art. 21 septies della Legge N° 241/1990 .-

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE



Oggetto: Dichiarazione di nullità della Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2014 ai sensi dell'art. 21-septies della Legge n. 241/1990.

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 02/08/2013, a seguito della decadenza del periodo prescritto dalle norme in vigore sulla durata del P.R.G., è stato conferito l'incarico per la revisione del Piano Regolatore Generale all'Ufficio Tecnico Comunale rappresentato dal capo settore tecnico Arch. Nicolò Mazza, dal Responsabile del Servizio Urbanistica geom. Cirrincione Antonino, dal Responsabile dell'Ufficio Condono Edilizio geom. Lauria Franco e dal sig. Gagliano Giuseppe Collaboratore Amm.vo Servizio Urbanistica utilizzando i compensi di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla Regione Sicilia nella misura pari al 30% della parcella prevista per incarico esterno, per un importo complessivo di € 7.000,00, evidenziando in detta delibera di Giunta Comunale, che *“l'incarico di revisione del Piano regolatore generale può essere affidato all'Ufficio Tecnico Comunale che dispone tra l'altro nel suo organico di un architetto regolarmente abilitato e dotato della necessaria professionalità”*;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 381 del 09/12/2013, considerato l'obbligo di redigere i piani di zona di cui alla legge 167/62, motivando *“che all'interno dell'ente non vi è alcuna figura idonea a redigere il Piano di Zona e non è provvisto di idonei software necessari alla redazione degli elaborati necessari”*, è stato affidato l'incarico per la “consulenza” per la redazione Piano di Zona Edilizia Economica Popolare e supporto redazione P.R.G. all'Ing. Erbicella Maurizio con studio a Catania in via Monsignor Ventimiglia, 138 per l'importo complessivo di € 3.660,00 IVA compresa;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 221 del 09/04/2014, è stato affidato l'incarico per la co-progettazione limitatamente alle norme di attuazione per la redazione del P.R.G. allo stesso Ing. Erbicella Maurizio per un importo complessivo di €4.950,00 IVA e CASSA compresa;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 339 del 30/10/2013, è stato affidato l'incarico per la produzione degli strati informativi in formato vettoriale (CAD) necessari alla redazione della revisione del P.R.G. allo studio specializzato LOGIS s.r.l., via Terranova, 1 a San Giuseppe Jato (PA) per l'importo complessivo di € 3.788,10 IVA compresa;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 09 del 08/01/2014, veniva integrato l'incarico per la produzione degli strati informativi in formato vettoriale (CAD) necessari alla redazione della revisione del P.R.G. allo studio specializzato LOGIS s.r.l., per l'importo complessivo di € 8.540,00 IVA compresa;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 406 del 31/12/2013, veniva affidato l'incarico per redigere l'aggiornamento del Piano Agro-Forestale ai fini della redazione della revisione del PRG al dott. Urzi Davide con studio in Valguarnera, via Montegrappa n. 92 per l'importo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 23 del 22/01/2014, veniva affidato l'incarico per l'aggiornamento dello studio geologico necessario per la revisione del P.R.G. al dott. Geologo Fabio Tortorici con studio a Catania in piazza dei Martiri n. 3 per l'importo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 257 del 10/07/2015, veniva affidato l'incarico per la realizzazione di indagini geologiche e sismiche con prove di laboratorio ai fini della redazione della revisione del PRG, allo stesso dott. Geologo Fabio

Tortorici per un importo complessivo di € 9.700,00 prove di laboratorio, indagini geologiche e sismiche, IVA e spese comprese;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 07 del 08/01/2014, veniva affidato l'incarico per attività strumentale territorio e ambiente per redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA) a supporto del PRG ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed ai sensi del DPR n. 357/97, nonché redazione del P.U.C. del Comune di Valguarnera all'Associazione temporanea di professionisti Prof. Urbani Leonardo, Ing. Puleo Enrico, Arch. Di Giovanni Massimiliano e Ing. Grizzaffi Massimo con studio in via Wagner n. 9 per l'importo complessivo di € 8.850,00 IVA e spese comprese;

che in data 10/03/2014, l'Ufficio del Piano ha inoltrato al Consiglio Comunale il progetto di massima del PRG per provvedere all'adozione nei successivi 30 giorni;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2014, è stato approvato lo schema di massima del P.R.G. redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale così firmato negli elaborati tecnici allegati:

- Progettista: arch. Nicolò Mazza;
- Collaboratori: geom. Antonino Cirrincione, geom. Franco Lauria, sig. Giuseppe Gagliano;
- Consulenti esterni: Ing. Maurizio Erbicella; Logis s.r.l.

che a seguito dell'approvazione dello schema di massima della revisione del P.R.G., l'ufficio del Piano, con ulteriore previsione di € 5.000,00 quali competenze tecniche, ha redatto il progetto di revisione del P.R.G. completo delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio inoltrandolo all'Ufficio del Genio Civile di Enna con nota prot. n. 3021 del 23/03/2015, per il parere di competenza ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;

che con nota prot. 73911 del 04/05/2015, acquisita al prot. gen. di questo Comune al n. 4643 del 07/05/2015, l'Ufficio del Genio Civile di Enna, restituiva gli elaborati del PRG e dello studio geologico trasmessi evidenziando tra l'altro:

- *il progetto di Piano non ha tenuto debitamente conto del regime vincolistico delineato (alcune previsioni impegnano aree in dissesto e vincolate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico);*
- *lo studio geologico non è conforme alle istruzioni impartite con la Circolare A.R.T.A. 20 giugno 2014 n. 3.*

che in data 07/09/2015, nota prot. n. 40534, acquisita al prot. gen. di questo ente al n. 9521 del 07/09/2015, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 – V.A.S. – V.I.A. in riscontro all'avvio delle consultazioni del rapporto Preliminare Ambientale del P.R.G., ex art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, chiedeva a questo Comune notizie riguardo l'esito delle stesse, rammentando altresì che, a conclusioni delle suddette consultazioni, il Comune dovrà provvedere alla redazione del "Rapporto Ambientale" che unitamente alla "Sintesi non Tecnica", allo "Studio di Incidenza Ambientale" ed agli elaborati del PRG, dovrà essere trasmesso all'Assessorato competente per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

che con nota prot. n. 9992 del 17/09/2015, avente ad oggetto "*Stato procedure di revisione del PRG. Dimissioni progettista*" inviata all'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 3, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed ai capigruppo consiliari, il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Nicolò Mazza, rassegnava le proprie dimissioni da "progettista" del PRG; si legge: "*... Si coglie l'occasione per comunicare che lo scrivente, incaricato quale progettista del PRG con delibera di G.C. n. 85 del 02/08/2013, in servizio al Comune di Valguarnera in convenzione, a seguito di revoca della stessa, giusta nota del Sindaco prot. 9918 del 16/09/2015, non svolgerà più attività lavorativa dal 01/10/2015 al Comune di*

Valguarnera pertanto rassegna le proprie dimissioni da Progettista del PRG, declinando qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o inadempienze”.

che a seguito dell'adeguamento dello studio geologico alla Circolare A.R.T.A. 20 giugno 2014 n. 3, con nota prot. 13238 del 10/12/2015, il progetto del PRG, corredato dello studio geologico, veniva ritrasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Enna per il parere di competenza ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;

che con nota prot. 8813 del 28/01/2016, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 27/01/2016 al n. 956, l'Ufficio del Genio Civile di Enna, restituiva gli elaborati del PRG e dello studio geologico ritrasmessi evidenziando tra l'altro:

- *il progetto di Piano, elaborati 6 e 7, non ha tenuto debitamente conto del “Regime vincolistico” delineato negli elaborati 4 e 5 (alcune previsioni impegnano aree in dissesto e vincolate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico);*
- *dal confronto tra l'elaborato 6 e l'elaborato 7, di P.R.G., emerge l'incongruenza rispetto alla corretta individuazione, sia come localizzazione che come stato di “Esistente” o di “Progetto”, delle “Attrezzature Zona F”, e di “Interesse Generale”, Ig1, Ig2 e Ig3.*

che in data 15/03/2016, con nota prot. n. 3084, il Responsabile dell'UTC, trasmetteva la suddetta nota dell'Ufficio del Genio Civile di Enna al Dott. Geologo Fabio Tortorici per provvedere in merito per quanto di propria competenza;

che in data 03/03/2016 con nota prot. n. 4743, pervenuta a questo ente in data 10/03/2016 al prot. n. 2826, l'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, chiedeva notizie in merito alle procedure di revisione del P.R.G.;

che in riscontro alla suddetta nota dell'ARTA – Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, questo Comune, in data 21/03/2016, con nota prot. n. 3306, evidenziava che il 10/12/2015, nota prot. n. 13238, la revisione del P.R.G. veniva trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Enna per il parere di propria competenza ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74 e che a seguito dell'istruttoria, da parte di detto ufficio, con nota prot. n. 8813 del 20/01/2016 acquisita al protocollo generale di questo ente in data 27/01/2016 al n. 956, erano state evidenziate talune criticità riguardanti alcuni elaborati e contenuti del P.R.G., dello studio geologico a supporto, nonché del confronto tra le previsioni di P.R.G. e lo studio geologico e/o il “regime vincolistico” presente nel territorio comunale.

che con successiva nota prot. n. 7568 del 30/06/2016, questo Comune, riscontrava nuovamente la precedente diffida prot. n. 4743 del 03/03/2016, comunicando una rilevante situazione sopravvenuta nell'iter di revisione del P.R.G., consistente in un esposto denuncia alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Enna da parte di un consigliere comunale, relativamente all'accertamento del possesso dei titoli di studio ed abilitazioni che ne autorizzavano la redazione del P.R.G. al Responsabile del Settore Tecnico, arch. Nicolò Mazza, progettista della revisione del P.R.G. (Delibera di G.C. n. 85/2013) insieme ad altri membri in possesso del titolo di geometra (diplomati) in servizio all'UTC, al fine di potere dare corso ai successivi adempimenti prescritti dalla legge;

che con la suddetta nota, veniva altresì comunicato all'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, che a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2014, con la quale veniva approvato lo “Schema di massima del P.R.G.” a firma dell'Arch. Nicolò Mazza, punto di partenza per l'elaborazione definitiva del P.R.G. e di tutti gli studi e pareri propedeutici atti alla istruttoria, adozione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, in attesa della conclusione delle indagini relativamente ai titoli di studio ed abilitazioni possedute dal progettista, gli atti e gli studi relativi alla revisione del P.R.G., risultavano inevitabilmente sospesi al fine di non aggravare un procedimento già per sua natura estremamente complesso;

che con la suddetta nota, si chiedeva contestualmente alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Enna, di comunicare celermente, una volta ultimate, l'esito delle indagini, al fine di permettere al Comune l'attivazione di tutte le attività consequenziali ed obbligatorie relative alla revisione del P.R.G.;

che in data 02/11/2016, con apposita PEC, il Segretario Generale di questo ente, sollecitava la richiesta di notizie alla Procura della Repubblica di Enna al fine di potere dare corso all'iter di approvazione della revisione del P.R.G. con la massima urgenza e legittimità;

che in data 11/04/2017, prot. n. 4037, questo Comune, inviava ulteriore nota di sollecito alla Procura della Repubblica di Enna, relativamente alla problematica che ha determinato l'inevitabile sospensione dell'iter di approvazione della revisione del P.R.G., legata esclusivamente all'accertamento dei titoli di studio ed abilitazioni possedute dal progettista della revisione del P.R.G., arch. Nicolò Mazza, basilare per la definizione delle procedure da intraprendere per continuare o riavviare l'iter di approvazione della revisione del P.R.G.;

che con nota prot. n. 6243 del 06/04/2017, registrata al protocollo generale di questo ente il 10/04/2017 al n. 3964, l'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, provvedeva a diffidare il Comune di Valguarnera Caropepe sullo stato delle procedure relative alla revisione del P.R.G., avvertendo la nomina di un Commissario ad Acta al fine di porre in essere gli atti conseguenti ed occorrenti alla revisione del P.R.G.;

che con Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio e Ambiente n. 153/GAB del 08/06/2017, notificato al Comune in data 12/06/2017, nota prot. n. 6209, veniva nominato il Commissario ad Acta, nella persona dell'Arch. Marcello Annaloro (Dirigente in servizio dell'Assessorato Territorio ed Ambiente) al fine di porre in essere gli atti conseguenti ed occorrenti alla revisione del P.R.G.

considerato che in data 26/06/2017, con prot. n. 6795, veniva acquisito al protocollo generale di questo ente, il Decreto di archiviazione emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna del procedimento a carico di Nicolò Mazza, in merito all'esposto presentato dal consigliere comunale Filippo Roccazzella che aveva manifestato dubbi sui titoli di studio posseduti dal Mazza, già Responsabile del Settore Tecnico, manifestando la probabile illegittimità di alcuni atti emanati a sua firma, tra cui il P.R.G.;

che nel suddetto Decreto si evidenzia che il sig. Nicolò Mazza risulta in possesso della "Laurea in Scienze dell'architettura" (classe 4 - triennale di primo livello) conseguita il 09/11/2009 e che lo stesso non ha mai ottenuto alcuna abilitazione professionale non risultando iscritto a nessun Ordine Professionale;

che ancora, nel suddetto Decreto, si legge: *"Nondimeno valuterà il Comune di Valguarnera, nell'ambito dei propri controlli dirigenziali interni, circa la legittimità dell'operato del proprio funzionario "dottore in architettura" (non architetto) Mazza Nicolò, fermo restando l'ulteriore controllo dell'Assessorato Regionale cui il P.R.G. va trasmesso (dopo l'adozione dei controlli interni da parte del Comune) per l'approvazione definitiva, trattandosi di atto procedimentale complesso"* demandando pertanto il controllo sulla legittimità degli atti all'ente locale;

che le competenze dell'*Architetto iunior* (art. 15 comma 5 DPR 328/01) iscritto nella sezione B dell'Ordine Professionale, risultano bene delineate e fortemente diversificate rispetto all'*Architetto* (art. 15 comma 3 DPR 328/01) iscritto nella sezione A dell'Ordine Professionale che ha conseguito la Laurea quinquennale del vecchio ordinamento.

Le competenze attribuite all'architetto iunior infatti, sono elencate nella lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: *"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:*

a) per il settore "architettura": le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".

che pertanto tra le competenze dell'architetto iunior, non vi sono quelle relative alla pianificazione territoriale (Circolare CNAPPC n. 21 del 07/03/2013);

che in detta Circolare CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) n. 21 del 07/03/2013, si specifica che esulano dalle competenze dell'architetto iunior, se assunte direttamente:

a) la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano "semplici" o per le quali "non" si possa ricorrere all'uso di metodologie standardizzate di progettazione;

b) qualsiasi autonoma operazione professionale su edifici e complessi vincolati, ovvero di carattere artistico o monumentale;

c) qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi e per gli interventi interni di manutenzione, su edifici che "non" presentino vincoli di alcun tipo;

d) qualsiasi operazione di collaudo;

e) la progettazione di edifici civili e industriali che richieda particolare studio tecnico, non risolvibile con procedure standardizzate;

f) gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;

Vista la nota prot. n. 7260 del 05/07/2017 da parte del Segretario Generale di questo Comune in evasione al quesito postogli dal consigliere comunale Filippo Roccazzella con nota prot. n. 5903 del 05/06/2017 in merito alle competenze da parte del "dottore in architettura" in tema di Pianificazione, nella quale si chiarisce che gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità, esulano dalle competenze dell'Architetto iunior;

ritenuto che il sig. Nicolò Mazza, pur avendo conseguito la laurea triennale, quindi acquisito il titolo di "*dottore in architettura*" non essendo abilitato all'esercizio della professione e non essendo iscritto ad alcun Ordine Professionale, non possiede neanche le competenze dell'*Architetto junior* per la redazione di quei progetti consentiti dalla vigente normativa in tema di competenze diversificate rispetto all'*Architetto*, non potendo di conseguenza provvedere alla predisposizione e redazione di un qualsiasi voglia strumento urbanistico;

ritenuto altresì, che la convenzione con detto dipendente in servizio al Comune di Calascibetta, è stata stipulata dal Comune di Valguarnera utilizzando la posizione giuridica DI acquisita dal Mazza a seguito di selezione interna, ottenuta sempre con il titolo di "geometra" e che pertanto, nonostante l'acquisizione del titolo di studio in esame, successivo alla Delibera di assunzione presso il Comune di Calascibetta, in assenza di ulteriore atto deliberativo da parte dell'Amministrazione di appartenenza, che prenda atto del nuovo titolo di studio acquisito nella posizione giuridica di appartenenza prevedendo la nuova figura nella dotazione organica comunale, tutti gli atti connessi con l'attività di impiegato comunale devono essere inevitabilmente firmati dal suddetto dipendente antepoendo al nome esclusivamente il titolo di "geometra";

che per quanto sopra rappresentato, con le Convenzioni del 25/05/2012, del 02/01/2013, del 03/01/2014 e del 30/12/2014, stipulata tra il Comune di Valguarnera e quello di Calascibetta, è stato autorizzato l'impiego presso il Comune di Valguarnera di un "geometra" di cat. giuridica DI;

ritenuto per quanto rappresentato, che la procedura della redazione del PRG risulta palesemente viziata, a causa della mancanza dei requisiti tecnico-giuridico del progettista incaricato, Nicolò Mazza e che pertanto occorre provvedere in merito;

Visto l'art. 21-septies della Legge 241/1990 e s.m.i., il quale testualmente prevede che : *è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.*


Dato atto che nel caso di specie la nullità ravvisata è di tipo "strutturale" in quanto il provvedimento deliberativo manca di uno dei suoi elementi essenziali (*ndr l'oggetto*);

che Sotto il profilo sostanziale, come da univoca giurisprudenza, è pacifico che l'atto nullo non sia capace di produrre effetti giuridici; ciò, peraltro, trova conforto nell'art. 21 novies, che prevede l'annullamento d'ufficio dei soli provvedimenti affetti da annullabilità, escludendo quelli colpiti da vizi di nullità.

ravvisata pertanto la nullità dell'atto di approvazione dello schema di massima del P.R.G., Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2014, in quanto palesemente viziato a causa dell'assenza dei titoli e delle competenze del progettista incaricato della redazione del progetto di revisione del P.R.G., oltre alla palese incompletezza degli atti/elaborati tecnici del P.R.G. allegati alla suddetta delibera, già rilevati dall'ufficio del Genio Civile di Enna durante l'istruttoria del P.R.G., che ne hanno impedito l'approvazione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74;

propone al Consiglio Comunale

- 1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 21-septies della Legge 241/1990 e s.m.i., la nullità della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2014, in quanto palesemente;
- 2) di dare atto che il sopracitato provvedimento dichiarato nullo è **insuscettibile di produrre effetti, non è esecutorio e non è inoppugnabile** decorso il termine di sessanta giorni dalla sua adozione;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Comunale per procedere alla presa d'atto della nullità del provvedimento d'incarico della redazione del progetto di revisione del P.R.G. (delibera di G.C. n. 85 del 02/08/2013) e provvedere contestualmente alla sua revoca in autotutela;
- 4) demandare alla Giunta Comunale, l'affidamento di un nuovo incarico ad un tecnico laureato, qualificato, regolarmente abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale per provvedere agli adempimenti connessi alla revisione del P.R.G., attenzionando altresì tutti quegli aspetti tecnici carenti del progetto del P.R.G., già rilevati dall'ufficio del Genio Civile di Enna durante l'istruttoria, che ne hanno impedito l'approvazione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74;
- 5) di demandare altresì, alla Giunta Comunale, la corretta valutazione al fine di intraprendere le eventuali azioni legali volte alla tutela dell'ente e della comunità, provvedendo contestualmente al recupero delle somme incamerate illegittimamente dal progettista del P.R.G. incaricato;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del III Settore ed ai componenti del gruppo di lavoro per la revisione del P.R.G., delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio;
- 7) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Giuseppe Di Lorenzo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna
(L.R. n. 15/2015)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Prot _____

del 10.07.2017

Oggetto: **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA -**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge regionale 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta avente in oggetto: Dichiarazione di nullità della delibera di consiglio comunale n. 27 del 09/04/2014 ai sensi dell'art. 21 - septies della legge n. 241/1990, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Sede Municipale, 10.07.2017



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(*Arch. Giuseppe Di Vincenzo*)

Oggi, m.q. di Assessore all'Urbanistica, mi corre l'obbligo di prendere la parola sull'argomento PRG, argomento dibattuto da ormai qualche settimana; a tal proposito occorre precisare che in tema sono state scritte diverse cose, a volte non corrispondenti alla realtà dei fatti.

Il risultato comunque è quello di cui oggi stiamo discutendo, cioè la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione dello schema di massima del PRG dell'aprile 2014.

Voglio precisare a seguito del concitato dibattito sul P.R.G. che nell'aprile 2013 venivo chiamato per ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione Consultiva Urbanistica, insieme ad un gruppo di lavoro costituito da tecnici liberi professionisti operanti nel territorio comunale, che gratuitamente hanno collaborato con l'UTC dell'ente municipale e con la commissione L.L PP. e Urbanistica consiliare.

Detti lavori sono stati condotti da parte nostra, professionisti esterni all'amministrazione, occupando del tempo, sottratto alle nostre attività, con il solo scopo di dare un contributo tecnico alla revisione del PRG.

Quanto oggetto di discussione odierna, non fa altro che amareggiare chi vi parla, nella duplice veste, di amministratore e di tecnico professionista che aveva contribuito al lavoro, fornendo pareri consultivi che molto spesso non sono stati considerati.

Infatti, per essere estremamente precisi, con nota del 05/02/2014 prot. u.t.c. n.31 l'allora responsabile dell'UTC, metteva a conoscenza la commissione, che dovendo presentare la proposta di revisione del P.R.G. entro il 17/02/2014 gli elaborati sarebbero stati trasmessi al Consiglio Comunale senza parere della suddetta.

Risulta evidente pertanto che il lavoro della commissione è stato considerato solamente consultivo.

Pertanto, oggi, mi sento personalmente dispiaciuto per due motivi, in primis il lavoro svolto gratuitamente per il bene della collettività è stato oggetto di critiche inutili, e da Assessore all'Urbanistica, perché mi sto trovando a dovere esporre una delibera di CC, proposta dal Responsabile dell'U.T.C. atta a dichiarare nullo l'atto di approvazione dello schema di massima del PRG per le motivazioni che adesso elencherò.

Per non tralasciare nulla e per fare estrema chiarezza sulla questione, ^{si è già} proceduto ad una attenta lettura della proposta di Delibera.

L'ASSESSORE

[Handwritten signature]



A. Lipato 3

COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 02/08/2013

OGGETTO: Affidamento incarico revisione PRG all'Ufficio Tecnico Comunale -

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
VICARI FRANCESCO ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	X	
PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE	X	

4

0

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo.

L'anno duemilaetredici il giorno *due*, del mese di agosto, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera, alle ore *12,50*

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10 ;

Vista la proposta del Sindaco, allegato n. (1)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Considerato che il mancato avvio della procedura comporta il provvedimento sostitutivo da parte dell'Assessorato territorio ed Ambiente, con conseguente nomina del Commissario ad Acta e relative spese a carico dell'organo inadempiente;

Dato atto che la revisione del PRG, oltre che atto obbligatorio, influenza lo sviluppo urbanistico del Paese con riflessi sull'economia locale;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, legalmente resi ed accertati


DELIBERA

1. Approvare la proposta redatta dal Sindaco che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Demandare al Responsabile del Settore Tecnico di compiere gli atti gestionali di propria competenza;
3. Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario, di prevedere nel redigendo bilancio pluriennale 2013/2015, le necessarie risorse finanziarie;
4. Considerato la necessità di attivare le procedure, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Alfredo Verso




L'Assessore Anziano

Vicari Francesco



Il Sindaco

Sebastiano Zeanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

OGGETTO : Affidamento incarico revisione del Piano Regolatore Generale all'Ufficio Tecnico Comunale.

IL SINDACO

VISTO il Piano regolatore generale (con annessi prescrizioni esecutive regolamento edilizio e norme di attuazione) del Comune di Valguarnera Caropepe adottato con delibera del Commissario ad Acta n° 98 del 28/09/2000 e successivamente approvato con D.A. n. 423 del 07/04/2003 emanato dal Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ;

VISTA la nota prot. 10179 del 14/05/2013 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica di Palermo con la quale si evidenziava l'obbligo di procedere alla revisione del P.R.G. ai sensi della L.R. n. 71/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 della L.R. 15/91, anche in assenza delle PP.EE. (nei termini dell'art. 102 della L.R. 4/2003) entro 18 mesi dalla scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio che secondo quanto previsto dal DPR. 327/01, modificato dal D. Legislativo n. 302/02, e reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02.08.2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19.05.2003, hanno validità quinquennale;

VISTA la successiva nota di questo Comune prot. 6690 del 03/06/2013 con la quale si comunicava all'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica di Palermo, che si era avviata la procedura per la revisione del P.R.G. ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di procedere alla revisione del piano regolatore generale stante la necessità di adeguarsi alla normativa vigente in materia di strumenti urbanistici;

CHE l'incarico di revisione del Piano regolatore generale può essere affidato all'Ufficio Tecnico Comunale che dispone tra l'altro nel suo organico di un architetto regolarmente abilitato e dotato della necessaria professionalità;

CHE per tale incarico, al personale interno va corrisposto l'incentivo di cui al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepita nella Regione Siciliana nella misura pari al 30% della parcella prevista per incarico esterno, per un importo complessivo di € 7.000,00;

CONSIDERATO, tuttavia che per gli adempimenti di revisione del piano regolatore generale è necessaria una idonea attrezzatura specifica, di cui l'Ufficio tecnico è totalmente sfornito, e una consulenza esterna, per quanto concerne ulteriori aspetti specialistici in materia per cui dovrà essere affidato apposito incarico;

RITENUTO dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutti gli atti gestionali di Sua competenza per l'affidamento degli incarichi professionali per il supporto alla redazione del P.R.G. e per la redazione del V.A.S.;

VISTA la circolare assessoriale EE.LL. n. 15/2002 la quale chiarisce la competenza per il conferimento di incarichi di cui alla fattispecie mediante affidamento diretto ed assegnata agli organi esecutivi;

VISTI gli atti d'Ufficio;


VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa :

- 1) **DI CONFERIRE** l'incarico per la revisione del Piano Regolatore Generale all'Ufficio Tecnico Comunale rappresentato dal capo settore tecnico *Arch. Nicolò Mazza*, dal Responsabile del Servizio Urbanistica *geom. Cirrincione Antonino*, dal Responsabile dell'Ufficio Condono Edilizio *geom. Lauria Franco* e dal *sig. Gagliano Giuseppe* Collaboratore Amm.vo Servizio Urbanistica che saranno affiancati da un consulente da supporto per la redazione del P.R.G.
- 2) **Demandare** al responsabile del Settore Economico e finanziario di prevedere la relativa spesa nel redigendo bilancio pluriennale 2013/2015 ;
- 3) **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutti gli atti gestionali di Sua competenza per l'affidamento degli incarichi professionali per il supporto alla redazione del P.R.G. e per la redazione del V.A.S.

2012/2013



IL SINDACO
Sebastiano Leanza



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2)

OGGETTO: Affidamento incarico revisione PRG all'Ufficio Tecnico Comunale

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 29/07/2013

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Nicolò Mezzo



Allegato 4

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

27 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE P.R.G. - SCHEMA DI MASSIMA

l'anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di aprile, alle ore 18,14 e seguenti, nella
sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
LO PRESTI ANTONINO	—	SI	
GRECO FILIPPA	SI	—	
OLIVERI PIERFRANCESCO	SI	—	
ARCURIA GIUSEPPE	SI	—	
SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
TROVATO ALFONSO	SI	—	
BRUNO MARIO	SI	—	
DI BLASI SIRIO	SI	—	
PELLIGRA GIULIANA	SI	—	
INTERLICCHIA GIUSEPPE	—	SI	
SCARPACI MARCO	—	SI	
GALLINA VINCENZA	SI	—	
SPERANZA GIUSEPPE	SI	—	
GANGEMI SALVATORE	SI	—	
CUTRONA CARMELINA	—	SI	
	PRESENTI N° 11	ASSENTI N° 04	

Presiede la seduta il Presidente Arcuria Giuseppe.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Verso. Per
l'Amministrazione sono presenti il Vice - Sindaco Profeta.

-Il Consigliere Trovato, come Presidente della 4^a Commissione, riferisce che stasera si sta approvando lo schema di massima della revisione del P.R.G. Successivamente, si porterà in Consiglio Comunale la proposta di revisione del P.R.G. e si verificherà se ci sono, tra i Consiglieri Comunali, le condizioni di compatibilità o meno. Evidenzia, poi, che la 4^a Commissione ha esaminato tale schema di massima, così come risulta dal verbale relativo della seduta del 07.04.2014, da dove risulta il parere favorevole, che verrà consegnato al Presidente per essere allegato al verbale.-

-Il Consigliere Scozzarella dà atto del lavoro egregio svolto dalla 4^a Commissione in merito a questo argomento. Ringrazia il Settore Tecnico Com.le per l'impegno profuso con questo schema di massima del P.R.G. Lo stesso esprime, pertanto, parere favorevole in merito.-

-Il Consigliere Speranza esprime apprezzamento per il lavoro svolto in merito dal Settore Tecnico Com.le. Lo stesso auspica, poi, che questa revisione al P.R.G. possa permettere una ripresa del settore edilizio. Apprezza, quindi, il contributo dato dai professionisti locali alla revisione che si sta portando avanti. Esprime, infine, parere favorevole in merito.-

-Il Consigliere Bruno ringrazia il Settore Tecnico Com.le per il lavoro fatto e per i chiarimenti dati alla revisione del P.R.G.- Prende atto, poi, che l'Amm.ne Com.le non ha voluto forzare la mano ai Tecnici che hanno lavorato per questa revisione.-

-L' Architetto Mazza ringrazia il Consiglio Com.le per le parole di apprezzamento, anche se il Settore Tecnico Com.le ha fatto semplicemente il suo dovere, e fa, poi, notare che lo stesso Settore ha fatto risparmiare un po' di denaro all'Ente, avendo fatto il lavoro in house, anziché farlo affidare all'esterno. Assicura, quindi, il suo fattivo contributo per aiutare i Consiglieri Comunali a fare i successivi passi della procedura di legge. Spiega, poi, in che cosa è consistito il lavoro svolto, che ha lasciato, a grandi linee, il P.R.G. attuale, togliendo, però, le cose inutili che non aveva senso lasciare. Evidenzia, altresì, che il Settore Tecnico Com.le ha fatto, soprattutto, un'opera di pulizia. Fa presente, inoltre, che il Settore Tecnico Com.le è, poi, a disposizione dei Consiglieri Comunali per fornire tutte le delucidazioni, presso l'Ufficio del Geometra Lauria, che ha tutti i P.D.F., che verranno fatti visionare totalmente, a semplice richiesta. Spiega, ancora, in maniera più approfondita l'iter successivo all'atto che si farà stasera. Parla delle pubblicazioni in merito che si faranno e delle osservazioni che potranno essere fatte dai cittadini interessati, e del successivo esame delle osservazioni da parte dell'Ufficio piano. Spiega, infine, che il regolamento edilizio è stato esaminato togliendo tutto quello che si è potuto togliere, tranne tutto quello che è imposto dalla Legge.-

-Il Presidente Arcuria, mette, quindi, ai voti l'approvazione dello schema di massima del P.R.G., col seguente esito: -Presenti: 11; -Votanti: 11; -Favorevoli: 11; -Contrari: 0. Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione. Mette, poi, ai voti l'immediata esecutività della presente delibera, col medesimo esito della precedente votazione. Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.-

-Esce il Consigliere Pelligra (presenti 10).-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA l'unita proposta di deliberazione, ad oggetto: "Approvazione P.R.G. – Schema di massima";
- UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti, sopra riportati;
- VISTO l'esito delle votazioni, sopra riportate;
- VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- VISTO l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):

APPROVARE il P.R.G. – Schema di massima, redatto dal Settore Tecnico Comunale, unitamente alla revisione dello studio agricolo forestale e dello studio geologico, nonché del progetto V.A.S.-



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Approvazione P.R.G. schema di massima.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

VISTO il previgente Piano Regolatore Generale (con annessi prescrizioni esecutive regolamento edilizio e norme di attuazione) del Comune di Valguarnera Caropepe adottato con delibera del Commissario ad Acta n° 98 del 28/09/2000 e successivamente approvato con D.A. n. 423 del 07/04/2003 emanato dal Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. 24249 del 21/11/2013 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica di Palermo con la quale si evidenziava l'obbligo di procedere alla redazione del P.R.G.;

VISTO con nota di questo Comune prot. 6690 del 03/06/2013 si comunicava all'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica di Palermo, che si era avviata la procedura per la revisione del P.R.G. ai sensi della normativa vigente in materia;

CHE con deliberazione di G.C. n.85 del 02/08/2013 è stato conferito incarico per la revisione del Piano Regolatore Generale e dei relativi allegati all'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Piano ha trasmesso giorno 10/03/2014 al Consiglio Comunale il progetto di massima del P.R.G. e che lo stesso dovrà essere adottato dallo stesso Organo entro 30 giorni (10 APRILE 2014) per poi provvedere alla pubblicazione e sottoposta alle osservazioni e/o opposizioni da parte dei cittadini;

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica;

VISTI gli atti d'Ufficio;

SI PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa :

- 1) **APPROVARE** il P.R.G. schema di massima redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE P.R.G. SCHEMA DI MASSIMA

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale _09/04/2014_



Responsabile del Settore
Arch. Nicolò Mazza

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F. Greco

F. Greco

IL PRESIDENTE

G. Accuria

G. Accuria

IL SEGRETARIO GENERALE

A. Verso

Alfredo Verso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 16-4-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe
IPRESSO COMUNALE
L'Addetto alla Pubblicazione

5 MAG. 2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed e' divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALGUARNERA
05.07.17 007260
CAT.....CL.....FASC.....

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Valguarnera li 04/07/2017

Al Consigliere Comunale

Filippo Roccazzella

Oggetto : Risposta V.S. nota protocollo n. 5903 del 05/06/2017

Vista la nota prot. 5903/2017 mediante la quale la S.v. richiedeva allo scrivente Segretario Generale di "sapere quali siano i titoli che deve avere un professionista per redigere e firmare un Piano Regolatore Generale e se hanno valore le Lauree Triennali"

Visto il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Vista la nota n. prot. 1080 del 15/11/2012 del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori;

Si esprime il seguente parere:

La redazione della strumentazione urbanistica territoriale, comunale e attuativa, essendo un'attività complessa che richiede approfondite conoscenze tecniche collegate al grado di preparazione di ingegneri e architetti, in tutte le varie accezioni regionali e nazionali assunte, ha un deciso spartiacque con l'entrata in vigore del DPR 328 del 2001 e con la revisione completa degli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, oltre che di altre figure.

Il DPR stabilisce infatti che la pianificazione è materia riservata (ancorchè non esclusiva) ai pianificatori-urbanisti iscritti all'Ordine rinnovato degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conseravtori (APPC).

In modo particolare per i laureati quinquennali, cioè quelli Iscritti nella apposita Sezione A.

Tale normativa divide gli architetti in Senior (Sez. A) e Junior (Sez. B)

L'art. 15 del Dpr 380/2001 derubricato "Sezioni e titoli professionali", distingue infatti tra le lettere "A" e "B", istituendo nell'Albo due sezioni: la sezione "A" (riservata a coloro in possesso di laurea quinquennale o specialistica), la sezione "B" (riservata a coloro in possesso di laurea triennale).

Mentre l'art. 16 dello stesso decreto, "Attività professionali", regola invece le attività professionali attribuite a ciascun settore delle due sezioni.

Tale ripartizione ha il solo scopo di individuare tra le figure professionali quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito.

Per completezza d'informazione va detto che l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionali dell'ordine degli architetti assume la denominazione "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori" è subordinata al superamento di apposito esame di Stato (abilitazione) alla quale ammissione è richiesto il possesso della laurea specialistica (quinquennale) in una delle classi indicate dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001;

Esulano invece dalle competenze dell'architetto Junior (ossia colui in possesso di laurea triennale e iscritto nella Sezione B nell'albo degli architetti), se assunte direttamente quindi "non" volte al concorso e alla collaborazione con progettisti della sezione A le seguenti attività:

- a) la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano "semplici" o per le quali "non" si possa ricorrere all'uso di metodologie standardizzate di progettazione;
- b) qualsiasi autonoma operazione professionale su edifici e complessi vincolati, ovvero di carattere artistico o monumentale;
- c) qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi e per gli interventi interni di manutenzione, su edifici che "non" presentino vincoli di alcun tipo;
- d) qualsiasi operazione di collaudo;
- e) la progettazione di edifici civili e industriali che richieda particolare studio tecnico, non risolvibile con procedure standardizzate;
- f) gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;

tanto si doveva

distinti saluti



Il Segretario Generale
Dott. Pierpaolo Nicolosi



Allegato n° 6

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Nr. 49 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "INTERROGAZIONE PROT. N° 6027 DEL 25.05.2012, A FIRMA DEL CONSIGLIERE SCOZZARELLA CONCERNENTE L'INCARICO IN COMANDO DELL'ARCH. MAZZA, FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO".

L'anno duemiladodici, il giorno 30, del mese di maggio, alle ore 16,37 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 LO PRESTI ANTONINO	—	SI	
2 GRECO FILIPPA	—	SI	
3 OLIVERI PIERFRANCESCO	—	SI	
4 ARCURIA GIUSEPPE	SI	—	
5 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
6 TROVATO ALFONSO	—	SI	
7 BRUNO MARIO	SI	—	
8 DI BLASI SIRIO	SI	—	
9 PELLIGRA GIULIANA	—	SI	
10 INTERLICCHIA GIUSEPPE	SI	—	
11 SCARPACI MARCO	SI	—	
12 GALLINA VINCENZA	—	SI	
13 SPERANZA GIUSEPPE	SI	—	
14 GANGEMI SALVATORE	SI	—	
15 CUTRONA CARMELINA	—	SI	
	PRESENTI N° 08	ASSENTI N° 07	

Presiede la seduta il Presidente Arcuria Giuseppe.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Verso. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Leanza e gli Assessori Caltagirone e Draia' -

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. N° 6027 DEL 25.05.2012 A FIRMA DEL
CONSIGLIERE SCOZZARELLA, CONCERNENTE L'INCARICO IN COMANDO
DELL'ARCH. MAZZA, FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO

-Il Consigliere Scozzarella legge ed illustra il contenuto della sua interrogazione.-

-Il Sindaco Leanza comunica ai Consiglieri Comunali che l'Arch. Mazza ha preso il posto dell'Ing. D'Anna. Fa presente che, sulla base delle dichiarazioni rese dall'Arch. Mazza, l'Amministrazione Comunale gli ha conferito l'incarico ritenendolo in possesso dei requisiti previsti dalla legge.-

-Il Consigliere Scozzarella ritiene di non essere soddisfatto della risposta del Sindaco, in quanto vorrebbe accertare, attraverso la visione dei documenti, il possesso effettivo dei requisiti di legge, in nome della legalità e della trasparenza amministrativa.-

-Il Presidente Arcuria dichiara chiusa la seduta alle ore 20,24.-

*copie
Seg
ATTI delib*

COMUNE DI
VALGLIANDERA
25, MAG 2012
ARRIVO

→ Al Sindaco
Al Assessore Anziano
Al Segretario Generale
Al Presidente del C.C.
Loro sedi

COMUNE DI
VALGUARNERA
25.05.12 005027
CAT.....CL.....FASC.....

Oggetto: Interrogazione - concernente l'incarico in comando dell'Arch. Nicolo' MAZZA
funzionario direttivo tecnico -


Il sottoscritto Scozzarella Enrico, in qualità di consigliere comunale e ai sensi sulla legge della
trasparenza amministrativa, con la presente,

INTERROGA

Le SS.LL. in indirizzo ognuna per le rispettive competenze, sè l'Arch. Nicolo' MAZZA ha in
possesso tutti i requisiti dovuti per ricoprire il ruolo di funzionario Direttivo Tecnico categoria D
con la rispettiva posizione economica D5 con la quale l'Architetto si è reso disponibile.
Al Presidente del C.C. si invita di incardinare la presente, al prossimo consiglio utile per la
trattazione del punto.

Valguarnera Caropepe, li 25/05/2012

Il consigliere comunale
Enrico Scozzarella



AL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
presso il Tribunale di ENNA.

OGGETTO: procedimento n. 2526/16 R.G.GIP - n. 1225/16 R.G. notizie reato
a carico di MAZZA NICOLÒ

Il sottoscritto ROCCAZZI FILIPPO
nella qualità di DENUNCIANTE/P.O.

chiede

di visionare ed eventualmente estrarre copia degli atti del fascicolo per i seguenti motivi:

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
DELLA PER IL REATO C.A.M. MAZZA DI CARLO

- Con attestazione di conformità / uso studio.
- Con diritto di urgenza.


Enna, (data) 26/5/17

FIRMA

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIO GIP
PERVENUTO
26 MAG. 2017
ORE

Depositato in cancelleria il

→ ALLA SEGRETERIA DEL P.M.:per la trasmissione del fascicolo indicato



VISTO L'ART. 116 C.P.P., SI AUTORIZZA
ENNA, 28/5/17

IL GIUDICE

Si attesta che in data 5/6/17 sono state rilasciate copie per un totale di
n° 5 pagine



Procura della Repubblica
presso Tribunale di Enna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt.408 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al GIP presso il Tribunale di Enna

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

- MAZZA Nicolò, nato a Enna il 13/03/1968, dirigente tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe.
- indagato per il reato di cui all'art. 348 c.p. (redazione PRG Comune di Valguarnera Caropepe)

RILEVATO

Con esposto depositato in Procura il 16/5/16 ROCCAZZELLA Filippo, consigliere comunale del Comune di Valguarnera Caropepe, riferiva in ordine alla titolarità - a suo dire carente - del dirigente dell'ufficio tecnico comunale (odierno indagato) del Comune di Valguarnera Caropepe a redigere e a firmare gli atti ed i progetti relativi al nuovo Piano Regolatore Generale del Comune stesso.

In particolare, l'esponente paventa la possibile illegittimità amministrativa di tali atti a firma dell'indagato in quanto lo stesso (sebbene si firmi sempre col titolo di "architetto" Mazza Nicolò) in realtà non avrebbe mai ottenuto la relativa abilitazione professionale.

Dalle indagini è emerso che, tralasciando gli aspetti amministrativi della vicenda (di cui - incidentalmente - si dirà *infra*), effettivamente quanto affermato in esposto in ordine ai titoli professionali dell'indagato corrisponde al vero.

Infatti l'indagato ha conseguito il diploma all'Istituto Tecnico per geometri nel 1987 (voto 48/60) ed è un dipendente del Comune di Calascibetta, assunto nel 1992 col titolo di "geometra" (6° qualifica funzionale).

Nel 2003 lo stesso partecipava ad una selezione interna del Comune di Calascibetta "per la copertura di un posto di istruttore direttivo - tecnico categoria D1" ed otteneva tale qualifica, sempre col titolo di "geometra".

Con successivi atti deliberativi (degli anni 2006 e 2009) del dirigente dell'epoca del Comune di Calascibetta, l'indagato acquisiva prima la qualifica di "tecnico categoria D2" e poi di "tecnico categoria D5" (funzionario) e chiedeva nel frattempo più permessi per frequentare i corsi di architettura presso la locale Università Kore di Enna (laurea in architettura triennale, di primo livello).

Lo stesso conseguiva la "Laurea in Scienze dell'Architettura" (classe 4 - triennale di primo livello) in data 09/11/2009 (quindi all'età di anni 41). Il giorno 11/11/09 lo stesso indagato comunicava al Comune di Calascibetta suo datore di lavoro di aver conseguito detta laurea (triennale) per l'inserimento della stessa nel suo fascicolo personale (dove effettivamente è stata rinvenuta dalla P.G.).



PROF
Pres

Risulterebbe peraltro che l'indagato, sebbene abbia conseguito la laurea triennale, non abbia successivamente mai ottenuto l'abilitazione professionale, non risultando iscritto a nessun ordine professionale.

A decorrere dal 2012, con successivi atti deliberativi, il Comune di Calascibetta stipulava col Comune di Valguarnera Caropepe più "accordi" (datati 25/5/12, 2/6/13, 3/1/14 e 30/12/14) per l'utilizzo del dipendente Mazza presso il Comune di Valguarnera, in comando part time, con la qualifica di "funzionario direttivo tecnico categoria D5". Proprio durante la sua permanenza presso il Comune di Valguarnera Caropepe, il MAZZA si sarebbe occupato di istruire la procedura amministrativa relativa alla redazione del nuovo PRG comunale, firmando tutti i relativi progetti col titolo di "architetto" anteposto al suo nome e cognome.

Dalle indagini esperite (sequestro e analisi di documentazione, sit del segretario comunale, sit del dirigente, sit del presidente dell'Ordine degli Architetti di Enna) è emerso invero che gli atti in questione non sono stati redatti dall'indagato, ma da professionisti esterni alla P.A. dallo stesso incaricati (l'ing. Maurizio ERBICELLA e l'arch. Giuseppe CUFFARO, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali), i quali hanno redattole cartografie e la bozza dell'intero piano regolatore.

E' stata acquisita la determina 381 del 9/12/13 a firma del MAZZA ("responsabile settore tecnico" Comune di Valguarnera), peraltro confermata dalla delibera di Giunta Municipale n.9 del 27/1/14, che attribuisce l'incarico ai due professionisti esterni sopra citati "perché il Comune non dispone di figure idonee e di idonei software" per la somma di euro 3.660,00 oltre iva e accessori.

Dopo che i professionisti esterni hanno sostanzialmente redatto il PRG, l'indagato ha fatto suo tale progetto, trasponendolo in provvedimenti amministrativi propri (quindi dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valguarnera, a firma "arch. Mazza Nicolò") ed inviando gli stessi alla Regione per l'approvazione definitiva.

E' emerso quindi che l'indagato non aveva né le competenze né gli strumenti per redigere il PRG (v. motivazione della determina 381/2013 a sua firma).

Per quanto concerne invece le qualifiche, va considerata la speciale normativa di settore di cui al DPR 328/01, art. 15: l'indagato ha conseguito laurea triennale in architettura nel 2009 presso l'Università Kore di Enna, tale laurea triennale ha valore legale e consente di fregiarsi del titolo accademico di "dottore in architettura" (non anche del titolo professionale di "architetto", che spetta solo a chi ha conseguito l'abilitazione professionale e l'iscrizione al relativo Ordine).

Peraltro la laurea triennale consentirebbe all'indagato di iscriversi all'Ordine professionale (previo superamento degli esami di abilitazione) solo nella "sezione B - architetto junior" (art. 15 co. 5 DPR 328/01), non potendosi quindi in ogni caso fregiare del titolo professionale di "architetto" (che spetta solo agli iscritti della sezione A dell'Albo, con laurea specialistica - art. 15 co. 3 DPR 328/01).

In definitiva l'indagato risulta, ad oggi, essere un mero "dottore in architettura" e non anche un "architetto", difettando la prova del superamento dell'esame di abilitazione alla professione e difettando la prova dell'iscrizione in un albo professionale.

In altri termini, non tutti i laureati in architettura sono "architetti" come non tutti i laureati in giurisprudenza sono "avvocati": per acquisire i relativi titoli professionali bisogna

328

conseguire l'abilitazione professionale ed essere iscritti in un albo (ed ogni albo attribuisce un titolo professionale specifico, disciplinato dal DPR 328/01).

Nondimeno la superiore circostanza non pare poter costituire il reato di cui all'art. 348 cp, posto che l'indagato non ha agito in veste di architetto libero professionista (non è tale, non avendo mai conseguito l'abilitazione professionale e non essendo iscritto in un ordine professionale), ma come dipendente della P.A., segnatamente come "responsabile settore tecnico - funzionario direttivo cat. D5", in comando al Comune di Valguarnera.

Esclusa la sussistenza del reato ex art. 348 cp, incidentalmente, in ordine alla legittimità amministrativa dell'operato dell'indagato ed ai fini della sussistenza del diverso reato ex art. 323 cp, si segnala che l'art. 90 D.Lgs. 163/06 (oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ma applicabile *ratione temporis*) prevedeva che:

1. *Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:*

a) *dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;*

[...]

4. *I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.*

All'epoca dei fatti, l'odierno indagato era responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe, laureato triennale in architettura, ma non anche "abilitato all'esercizio della professione".

Nondimeno la sussistenza di una normativa tecnico-amministrativa così complessa e tortuosa e la sussistenza di atti in cui lo stesso MAZZA nomina professionisti esterni dichiarando di non essere in grado di redigere, come Ufficio Tecnico, le cartografie di un PRG ed i relativi atti, inducono a ritenere che difetti il "dolo intenzionale" necessario per la sussistenza del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 cp.

Nondimeno valuterà il Comune di Valguarnera, nell'ambito dei propri controlli dirigenziali interni, circa la legittimità dell'operato del proprio funzionario "dottore in architettura" (non "architetto") Mazza Nicolò, fermo restando l'ulteriore controllo dell'Assessorato Regionale cui il PRG va trasmesso (dopo l'adozione dei controlli interni da parte del Comune) per l'approvazione definitiva, trattandosi di atto procedimentale complesso.

Residua infine la responsabilità dell'indagato in ordine alla fattispecie di cui all'art. 498 cp (usurpazione di titoli), posto che lo stesso continua ripetutamente a firmarsi come "arch. Mazza", lasciando intendere la sussistenza della relativa abilitazione professionale, tuttavia non avendola mai conseguita.

Nondimeno l'art. 498 cp è stato depenalizzato sin dal 1999¹ e la relativa condotta è punita con la sanzione amministrativa ivi prevista, da applicarsi a cura della competente Autorità Amministrativa (in via residuale, Prefettura di Enna).

¹ Fino al 1999, il reato di cui all'art. 498 cp è stato ritenuto dalla giurisprudenza integrato dalla condotta di chi si sia arrogato il titolo di avvocato, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di Avocat, se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste (C., Sez. VI, 16.12.1999); del ragioniere che, privo del



Ritenuto, quindi, che gli elementi raccolti non consentano l'esercizio dell'azione penale.

Visti gli artt. 408 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento e dell'intero fascicolo alla Prefettura di Enna per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 498 cp.


Enna, li 3-5-17

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Francesco Lo Gerfo

Visto:

Enna, li 3-5-17
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore Della Repubblica
Dott. MASSIMO PALMERI



titolo di dottore **commercialista**, abbia apposto sulla targa del suo studio professionale la dizione "Dott. Rag. - Commercialista" (C., Sez. V, 4.10.1995); di chi abbia simulato di essere un **militare** in servizio di leva rimasto privo di denaro in conseguenza di un furto o si sia attribuito falsamente la qualità di carabiniere, ottenendo così la consegna di piccole somme di denaro o di beni di consumo (T. min. Cagliari 11.4.1995); di chi abbia indossato un abito **ecclesiastico**, anche se non corrispondente integralmente alla veste talare riconosciuta (C., Sez. V, 22.5.1981); di chi si sia arrogato la qualità di **insegnante di educazione fisica** per vendere una enciclopedia sportiva (C., Sez. V, 21.11.1975); di chi abbia fatto inserire in un elenco telefonico, accanto al proprio nome, la qualifica accademica, non conferita, di «**dottore**» (C., Sez. V, 7.10.1975), o si sia fregiato del titolo di **dottore conferito honoris causa** (C., Sez. V, 16.10.1973); di chi abbia abusivamente usato il contrassegno istituito dal ministero dei trasporti per contraddistinguere le auto dei medici (C., Sez. VI, 19.4.1971); di chi abbia abusivamente usato il titolo di **geometra** (C., Sez. V, 11.3.1969).

N. 1225/16 R.G.N.R.
N. 2526/16 R.G. GIP

TRIBUNALE DI ENNA - UFFICIO G. I. P.
Decreto di archiviazione

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa. Maria Luisa Bruno
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M.;

ritenute integralmente condivisibili le motivazioni esposte nella richiesta, da
intendersi qui richiamate e trascritte:

.....
Visti gli artt. 409 e 411 c.p.p.

P. Q. M.



Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P. M.
in sede

Enna. 15/5/2012

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Luisa Bruno

17-05-2012



Richiesta nullità delibera C.C. 27 del 09.04.2014

①

Cerco di raccontare al meglio questo scandalo nel Comune di Valguarnera dove un dirigente si firma Architetto, ma non è iscritto all' albo degli architetti.. Premetto che non ho nulla di personale con il signor Mazza Nicolò

La Procura della Repubblica di Enna ha esplicitamente messo nero su bianco che il signor MAZZA NICOLO' è un Architetto Junior non iscritto a nessun Albo Nazionale italiano e non si può ne firmare "architetto" né svolgere attività di architetto.

L'ex responsabile dell' 'Ufficio Tecnico del Comune di Valguarnera, ha avuto l'incarico dal 25.05.2012 come Responsabile del Settore Lavori pubblici-Urbanistica-ed Ambiente ,fino a settembre 2015 con la formale nomina di architetto. Con la Delibera di Giunta n.85 del 02/08/2013,Amministrazione Leanza,conferisce l'incarico al signor Mazza Nicolò di redigere il P.R.G con alcuni componenti dello staff dell' Ufficio Tecnico.

Nel 2016 faccio richiesta al responsabile del Personale dott.ssa Arena di visionare i titoli dei vari dirigenti esterni del Comune di Valguarnera ma mi viene risposto , "di cosa stiamo disquisendo" nota del 07/03/2016 prot 2674 e riscontro nota n. 4809 del 26/04/2016

Dopo di ciò faccio un'interrogazione al Consiglio Comunale in data 01.04.2016, richiedo che tutti i titoli vengano pubblicati e che l' Amministrazione verifichi se il signor Mazza abbia questi titoli dichiarati dal Curriculum. Il Segretario Comunale Alfredo Verso richiede a tutti i dirigenti esterni i titoli solamente il signor ⁴³²⁴⁴ non manda i suoi titoli. Il Sindaco manda una nota n. 4275 del 12.04.2016 Al Segretario-Al Responsabile settore Affari Generali-Al Responsabile del Settore Tecnico Al Presidente del Consiglio-Al Consigliere Roccazzella dove esorta i Responsabili della Trasparenza e dei Controlli a provvedere a reiterare la richiesta di fornire i titoli richiesti anche diffidando l'interessato in forza dell'obbligo di legge, ed in caso di esito negativo, provvedere ad effettuare comunicazione alle Autorità Competenti segnalando il mancato adempimento ad un obbligo di legge e contestualmente provvedere a richiedere informazioni all' Albo Nazionale Architetti sulla iscrizione all' Albo e sulla Abilitazione posseduta dall'interessato. Cosa mai avvenuta da parte di chi doveva controllare.

Ricevo dopo tempo questi atti,ma mancano i titoli del signor Mazza che risponde addirittura con un avvocato. A questo punto faccio un esposto alla Procura della Repubblica in data 15.05.2016.

La richiesta di chiarimenti era finalizzata ad una eventuale azione"volta al rispetto della legalità nell'esercizio dell' attività professionale".

Richiedo in data 26.05.2017 alla Procura della Repubblica tutti gli atti relativi all'archiviazione dell'esposto ,dove si evidenzia che il signor Mazza ha conseguito una Laurea in Scienze dell' Architettura (classe 4-triennale di primo livello) in data 09/11/2009 presso l' Università Kore di Enna ,ma senza mai abilitarsi,quindi il signor Mazza in definitiva risulta ad oggi ,essere un mero "dottore in architettura".In altri termini,non tutti i laureati in architettura sono "architetti" come non tutti i laureati in giurisprudenza sono "avvocati:per acquisire i relativi titoli professionali bisogna conseguire l' abilitazione professionale ed essere iscritti in un Albo(ed ogni Albo attribuisce un titolo professionale specifico,disciplinato dal DPR 328/01).

Ricevuto questo atto dalla Procura , trasmetto al Sindaco -Presidente del Consiglio-Responsabile Ufficio Tecnico questa documentazione.

Richiedo altresì,alla luce di queste informazioni,un parere al Segretario Comunale con nota 5903 del 05.06.2017 di "sapere quali siano i titoli che deve avere un professionista per redigere e firmare un Piano Regolatore Generale e se hanno valore le Lauree Triennali".

Mi viene data risposta dal Segretario in data 05/07/2017 prot. n° 7260, dove si evince che solo un Architetto con abilitazione (laurea quinquennale con abilitazione e iscrizione all'albo professionale)può redigere un P.R.G.

Perrella I. Apio



Comune di VALGUARNERA CAROPEPE

Ufficio del Sindaco

In riferimento a quanto dichiarato dai consiglieri di opposizione in diversi comunicati e su diversi siti di informazione online, occorre precisare alcuni fatti e circostanze al fine di rendere l'informazione quanto più corretta, veritiera e reale.

Tengo a precisare che oggi qualcuno vuole addebitare e trovare un colpevole in questa amministrazione, in maniera del tutto strumentale e non veritiera, visto che questa amministrazione sta mettendo in luce aspetti riguardanti la Redazione del PRG.

Per essere chiari:

La revisione del PRG del Comune di Valguarnera, con delibera di G.C. n. 85 del 02/08/2013, è stata affidata all'allora Responsabile dell'UTC, Nicolò Mazza ed ai suoi collaboratori d'ufficio. Si legge nella suddetta Delibera di G.C. proposta direttamente dal Sindaco pro-tempore, "... considerato che in servizio vi è un Architetto che possiede tutti i requisiti per la redazione del PRG ... delibero di affidare ...". Si deve presumere che all'epoca del conferimento dell'incarico qualcuno abbia verificato i requisiti posseduti dal tecnico incaricato, tanto da dichiararlo anche nel Decreto di affidamento della revisione del PRG, ma in verità pare non essere così. Infatti, nella richiesta di archiviazione (accolta) emessa dalla Procura di Enna nel mese di giugno 2017, nel procedimento promosso dal Consigliere Roccazzella, è emerso, secondo quanto nella stessa testualmente riportato, che *"l'indagato non aveva né le competenze né gli strumenti per redigere il PRG"*; dunque l'assoluta mancanza dei requisiti e dei titoli in capo all'allora Responsabile U.T.C. In detta richiesta si evidenzia:

... **che** il dott. Nicolò Mazza risulta in possesso solo della "Laurea in Scienze dell'architettura" (classe 4 - triennale di primo livello) conseguita il 09/11/2009 e che lo stesso non ha mai ottenuto alcuna abilitazione professionale non risultando iscritto a nessun Ordine Professionale (peraltro il titolo di Architetto compete solo agli iscritti alla Sezione A dell'Albo, con laurea specialistica);

... **ed ancora, che:** *"Nondimeno valuterà il Comune di Valguarnera, nell'ambito dei propri controlli dirigenziali interni, circa la legittimità dell'operato del proprio funzionario "dottore in architettura" (non architetto) Mazza Nicolò, fermo restando l'ulteriore controllo dell'Assessorato Regionale cui il P.R.G. va trasmesso (dopo l'adozione dei controlli interni da parte del Comune) per l'approvazione definitiva, trattandosi di atto procedimentale complesso"* demandando pertanto il controllo sulla legittimità degli atti all'ente locale;

Inoltre, lo stesso Mazza nella determina 381/2013 in contrasto con la delibera di giunta n. 85 del 02.08.2013 dà atto di quanto segue: *"...all'interno dell'ente non vi è alcuna figura idonea a redigere il Piano di Zona e non è provvisto di idonei software necessari alla redazione degli elaborati necessari..."*, la cosa da attenzionare è che l'incarico al consulente viene dato per consulenza Piano di Zona e non per il PRG, cosa che gli organi di controllo devono attenzionare.



Comune di VALGUARNERA CAROPEPE

Ufficio del Sindaco

Il provvedimento emesso dalla Procura e confermato dal Gip è chiaro e afferma l'unica verità esistente, e cioè che oggi ciò che l'opposizione ha tentato di strumentalmente spacciare per leggerezze e inadempimenti di questa amministrazione è invece attribuibile a comportamenti ed omissioni del passato, condite da mancanza di titoli e requisiti, come certificato oggi anche in via giudiziaria;

Le falsità, inesattezze più o meno in buona fede e le gravissime irregolarità certificate sono tante, anche sotto l'aspetto della spesa in quanto questa amministrazione non ha speso un solo Euro per il PRG, e non perché non se ne sia occupata, ma al contrario si è tentato di recuperare il lavoro più o meno corretto svolto e gli uffici hanno continuato a lavorare senza percepire alcun compenso.

Questa A.C., non appena insediata, prendendo atto degli atti tecnici ed amministrativi posti in essere dalla precedente Amministrazione, senza alcun pregiudizio di sorta, ma semplicemente nell'interesse pubblico, ha provveduto, con nota prot. n. 13238 del 10/12/2015, a rinviare il P.R.G. redatto dall'allora Responsabile dell'UTC come sopra specificato, all'Ufficio del Genio Civile di Enna, per il parere di competenza, il quale, dopo un'attenta istruttoria, ha nuovamente restituito tutti gli atti del P.R.G. ravvisando problematiche di natura tecnica nella redazione, tra cui aree individuate nel nuovo P.R.G., come edificabili ancorché soggette a rischio idrogeologico e con seri problemi geologici.

Prescrizioni che hanno fortemente rallentato l'iter di approvazione del PRG, ed in particolare l'ufficio del genio Civile ha evidenziato le seguenti irregolarità:

“-il progetto di Piano, elaborati 6 e 7, non ha tenuto debitamente conto del “Regime vincolistico” delineato negli elaborati 4 e 5 (alcune previsioni impegnano aree in dissesto e vincolate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico);

“-dal confronto tra l'elaborato 6 e l'elaborato 7, di P.R.G., emerge l'incongruenza rispetto alla corretta individuazione, sia come localizzazione che come stato di “Esistente” o di “Progetto”, delle “Attrezzature Zona F”, e di “Interesse Generale”, Ig1, Ig2 e Ig3”.

E già questo è sufficiente per smentire ogni notizia falsa e tendenziosa divulgata fino ad oggi.

Altra importante annotazione, è che, con Determine dell'allora Responsabile Tecnico, sono state liquidate le spettanze complessive per la revisione del P.R.G., pari ad € 7.000,00 per la sola progettazione (UTC) ai sensi della citata Delibera di G.C. n. 85/2013.

Nella totale buona fede da parte di questa Amministrazione, al momento dell'attivazione per risolvere la problematica emersa, provvedendo ad affidare l'incarico della redazione della revisione del P.R.G. ad un tecnico qualificato, competente e di comprovata esperienza per superare le “criticità tecniche” evidenziate con la nota ufficiale dell'Ufficio del Genio Civile di Enna al P.R.G., è emersa una nuova ed importante problematica legata alle competenze ed ai titoli posseduti dal progettista del P.R.G. Nicolò Mazza.



Comune di VALGUARNERA CAROPEPE

Ufficio del Sindaco

Detta problematica, evidentemente con manifesti comportamenti di ostacolo all'iter amministrativo, non si è risolta celermente. Infatti, a suo tempo il Segretario Generale di questo Comune ha richiesto all'ex Responsabile dell'UTC, Nicolò Mazza, il titolo di studio posseduto, le eventuali abilitazioni ed iscrizioni ad Ordini Professionali secondo la norma che prevede il controllo interno degli atti emanati (richiesta opportunamente avanzata anche agli ulteriori soggetti "esterni" all'Ente).

Solo in data 26.06.2017 con Prot. 6795 il Consigliere Roccazzella ha trasmesso al Comune il Decreto di archiviazione emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, in merito all'esposto presentato dallo stesso consigliere comunale che aveva manifestato dubbi sui titoli di studio posseduti dal Mazza, già Responsabile del Settore Tecnico, manifestando la probabile illegittimità di alcuni atti emanati a sua firma, tra cui quello più importante il P.R.G.;

Da tale questione, purtroppo emergono inevitabilmente alcune situazioni gravemente dubbiose.

La prima è di natura amministrativa, nascente dalla Delibera di G.C. n. 85/2013 con la quale il Sindaco pro-tempore (proponente) e l'intera Giunta, hanno dichiarato che *"... In servizio all'UTC vi è un architettoin possesso di tutti i titoli necessari "* affidandogli l'incarico della redazione del P.R.G., tra l'altro certamente senza grandi risparmi per l'ente tenuto conto della spesa sostenuta di € 7.000,00 per la redazione di una sola parte della revisione del P.R.G., accertato che ad oggi non risulta neanche ottenuto il parere di competenza dell'ufficio del Genio Civile di Enna, perché per ben due volte, ha restituito il P.R.G. al Comune senza alcun parere e che l'Ente è stato costretto a nominare professionisti esterni a supporto dell'Ufficio.

Tale atto oggi risulta gravemente viziato da numerose illegittimità, tra le quali emerge senz'altro la mancanza di verifica delle dichiarazioni deliberate e degli atti presupposti alla nomina del progettista del PRG.

La seconda è tecnica, nascente dall'accertata e grave assoluta mancanza in capo al tecnico (impiegato comunale) proveniente dall'esterno del possesso dei titoli previsti dalla legge, che nonostante tutto si impegna e accetta un incarico quale la redazione di un importante strumento di programmazione come il P.R.G. di un Comune, con specifica remunerazione, esponendosi a possibili conseguenze civili, amministrative e penali, ed esponendo il Comune alla paralisi della procedura per i problemi sopra richiamati.

Non siamo in grado di valutare la buona o la mala fede di tutti i soggetti interessati, ma certamente qualcuno ha commesso gravi errori che hanno determinato un grave danno al Comune e al territorio forse per disattenzione o con volontà incosciente, e in ogni caso l'amministrazione non farà alcuna valutazione sui



Comune di VALGUARNERA CAROPEPE

Ufficio del Sindaco

fatti esposti e sulle persone, valutazione che rimettiamo ai cittadini vittima nuovamente di notizie tendenziose e false tese solo a screditare questa Amministrazione.

Certamente la nota del Genio Civile di Enna è estremamente chiara, vengono evidenziate importanti incongruenze sulla individuazione nel nuovo P.R.G., di alcune aree edificabili pur non avendone i requisiti geologici ed idrogeologici!

Purtroppo, da quanto siamo al governo di questa città, a questo tipo di interrogativi abbiamo imparato anche a dare le risposte! Ma le migliori risposte le daranno i cittadini ancora una volta oggetto delle bugie di pochi che distorcono la realtà con scarsissimi risultati.

In queste condizioni, che ben vengano il Commissario ad acta nominato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Sua Eccellenza il Prefetto, tutti gli organi di controllo.

A chi mente sapendo di mentire, e se non lo sa le circostanze sono altrettanto gravi perché non conoscono gli atti e predicano false verità, diciamo che non è necessario continuare a mentire perché l'atto approvato nel 2014 e tutti gli atti presupposti sono nulli, ed è la nullità degli atti che ha provocato danni economici all'ente, perdita di tempo all'ufficio e a tutti coloro che hanno dato un contributo alla redazione del PRG e dispendio di denaro pubblico senza nessuna concreta utilità pubblica, ed infatti dai fatti accertati è necessario avviare tutte le azioni per la richiesta di risarcimento dei danni causati all'ente da parte di tutti i protagonisti della vicenda, oltre agli ulteriori aspetti di altra natura.

In conclusione, vale anche la pena informare chi legge, sulla menzogna indicata nell'articolo di stampa, in cui si dice che il P.R.G. è uno strumento propedeutico per l'ottenimento dei finanziamenti, totalmente falso, la redazione della revisione del P.R.G. è semplicemente un obbligo di legge ed in assenza, permane vigente il P.R.G. approvato dall'Assessorato con apposito Decreto Assessoriale.

Vale la pena ricordare che questa Amministrazione, già l'anno scorso, ha ottenuto un finanziamento di oltre € 1.300.000,00 per la ristrutturazione della scuola G. Mazzini, ad oggi ancora in attesa dell'apposito Decreto Regionale.

Valguarnera, lì 10.07.2017

Il Sindaco
Dott.ssa Francesca Draia

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN

ufficio sindaco

P.Iva 00046840864- tel 0935 956001

Mail sindacodraia.vg@comune.pec.it - - -sindaco@comune.valguarnera.en.it

copie Giulio

*Alligato w. 10
C. in la Prefettura*


Da "giuseppesperanza@arubapec.it" <giuseppesperanza@arubapec.it>
A "comunevalguarnera@pec.it" <comunevalguarnera@pec.it>
"dip.autonomielocali@pec.regione.sicilia.it" <dip.autonomielocali@pec.regione.sicilia.it>,
Cc "protocollo.prefen@pcc.interno.it" <protocollo.prefen@pec.interno.it>,
"prot.procura.enna@giustiziacert.it" <prot.procura.enna@giustiziacert.it>
Data lunedì 10 luglio 2017 - 09:41

Richiesta parere sulla proposta dichiarazione di nullità della delibera di consiglio comunale n.27 del 9/4/2014

Con il presente documento in nome e per conto del Gruppo Consiliare L'Altra Voce per Vaiguarnera, ognuno per le rispettive competenze di chiede di valutare la modalità di convocazione del Consiglio Comunale, che la competenza del Presidente del Consiglio.


Cordiali Saluti

Consigliere Comunale Giuseppe Speranza



Allegato(i)

doc.pdf (521 Kb)





Al Segretario Comunale
Al Revisore Unico

e p.e. Al Commissario ad Acta D.A. n. 159/2017/GAB
Al Prefetto di Enna
Al Dipartimento Regionale dell'Attività di Vigilanza e Controllo sugli Enti Locali
Alla Procura della Repubblica di Enna
Trasmessa a mezzo PEC

Oggetto: Richiesta parere proposta Dichiarazione di nullità della delibera di consiglio comunale n.27 del 9/4/2014.

Con la presente in nome e per conto del Gruppo Consiliare, si chiede al Segretario Comunale il parere di legittimità sia sulla correttezza formale e sostanziale della convocazione della seduta che sulla proposta di atto deliberativo inserita all'ordine del giorno della seduta consiliare del 10 luglio p.v. in ordine alle seguenti considerazioni:

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il consiglio comunale in data 7/7/2017, con formale notifica ai consiglieri comunali nel pomeriggio e/o nella giornata successiva, giorni in cui gli uffici comunali risultano chiusi e di conseguenza i consiglieri risultano di fatto privati del diritto di prendere conoscenza degli atti oggetto della proposta di delibera.
 - 1 a) può il Presidente del Consiglio inserire la proposta di dichiarazione di nullità di un atto consiliare, senza che la stessa sia preventivamente esaminata dalla Commissione consiliare di Competenza così come previsto dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale?
 - 1 b) può il Presidente del Consiglio convocare il consiglio comunale per discutere di una proposta in difformità al deliberato della Commissione Consiliare, la quale nel verbale n. 5 e n. 9, i componenti esplicitamente chiedono che la questione sia preventivamente approfondita dal punto di vista tecnico ed amministrativo?

Il sistema di convocazione del Consiglio Comunale oltre ad essere dal punto di vista sostanziale non regolare, per le superiori motivazioni, non può che essere interpretato come un'ulteriore provocazione al nostro gruppo consiliare al quale sistematicamente e scientificamente vengono negate le prerogative proprie statuite dalle norme scritte. Questo modo d'intendere la funzione di rappresentanza del Consiglio Comunale non si confà alla buona prassi che caratterizza il sistema democratico ed il libero confronto tra le parti in causa.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dr. S. Bentivegna

IL PRESIDENTE
F.to Geom. E. Scozzarella

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. P. Nicolosi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 18/09/2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).
Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
